

28 gennaio 1884

## STATUTO

del Comune di Tuenetto per la manutenzione  
delle sue strade comunali

Atto  
Nella Cancelleria del Comune  
Tuenetto 28 Gennaio 1884

Presenti	Quanti
Melchioni Ferdinando } " Lorenzo } deputati	Il Capo Comune Melchioni Felice

Melchioni Tommaso, Covi Antonio, Melchioni  
Giorgio e Melchioni Giuseppe rappresentanti

Att' immarginata intervenuta rappresen-  
tanza comunale il preposto comunale chiede  
lettura dello Statuto riguardante la man-  
tenzione delle strade comunali del Comune  
locale di Tuenetto di data 31 Dicembre 1883.  
Fu osservato, che un tale Statuto pubblicato  
già in data stesso di 31 dicembre durante  
l'intervallo di 14 giorni, non venne dai  
suscritti infirmato contro il medesimo ricor-  
so veruno.  
Insepe l'esperto l'intervenuta rappresen-  
tanza approva per intero e precisamente

nell'indagare l'ossessione sotto l'articolo  
del medesimo, e ciò perché computa nei  
al vero ed all'interesse dell'amministrazione  
comunale, nonché alla buona manutenzione  
e conservazione delle strade comunali.

Tale provvedimento in effetto si rese necessario  
nel Comune di Tuenetto Santoggiù, in quanto  
che è un comune composto di poche famiglie,  
circa 28, di cui proventi comunali,  
e siccome anche tutte le famiglie sono di  
una limitata popolazione.

Per cui si incarica, novellamente il proprio  
comunale ad impetrare la volontà approvazio-  
ne da parte dell'aula giunta Provinciale  
onde il rispetto Statuto possa essere esecutivo  
nel suo tenore.

Letto e firmato

Melchiorri Ferdinando

Melchiorri Lorenzo

Melchiorri Tommaso

Ceri Antonio

Melchiorri Giorgio

Melchiorri Giuseppe



Melchiorri Capo Com.



## Statuto

Del Comune di Tuenetto per la manutenzione  
delle sue strade comunali;

art. 1

Le strade comunali la di cui manutenzione e con-  
servazione spetta al Comune di Tuenetto sono:

a La strada che da Tuenetto conduce fino al Ponte delle  
Pallelle.

b Quella che dalla Villa di Tuenetto conduce fino alla  
Croce verso Gardine, rispettivamente il sentiero  
fino al Rivo di Gardine.

c Le strade che da Tuenetto conducono al Rivo di Mollars  
e per lo sgombrò delle nevi l'ulteriore prolungamen-  
to della strada fino alla Lavara di Mollars.

d La strada che dalla Villa di Tuenetto conduce fino  
al confine del comprensorio comunale di Rivo.

e Il tratto di strada esistente fra i Rivi di Mollars  
e Gardine detta alle Masere.

f La strada della montagna che percorre il Cigno  
e Panarotta fino ai confini di Tref.

g La strada che lungo i confini dei fondi priva-  
ti cammina dalla parte di sera e settentrio-  
ne di tutte le particelle comunali dette  
al Dog.

art. 2.

Alla manutenzione, riattazione e buona conservazione di tutte le premesse stabili sono chiamati tutti insiemi i vicini di Tuenetto rispettivamente le famiglie o fuochi, come anche le famiglie forestiere che hanno un domicilio permanente nel Comune e vi hanno un possesso immobiliare.

art. 3.

Il tempo ed il modo della riattazione sarà giudicato dalla rappresentanza comunale di Tuenetto per tempo, e l'organo esecutivo nesslerà la deputazione comunale rispettivamente il preposto comunale ed il suo sostituto.

art. 4.

Lo sgombrò delle nevi in tempi d'inverno sarà da eseguirsi in seguito a giusta le ordinazioni del solo capofamiglia o di chi ne fa le veci.

art. 5.

Le operazioni di restauro, riattazione o sgombrò di nevi dovrà eseguirsi per turno da tutti gli individui detti ad art. 2, colle rispettive osservazioni che tutti i possessori di bestie di tiro o di giogo dovranno prestarsi giusta le ordinazioni, colle loro bestie aggiogate, ed i non possessori come braccianti.

art. 6.

Ogni prestazione tanto con bestie che da braccianti dovrà essere gratuita e senza diritto a compenso di sorta a carico della cassa comunale, salvo che per qualche eccezionale costo di riattura o sgombrò, la rappresentanza comunale avesse a ritenere di accordare qualche bonificazione a carico della stessa cassa.

art. 7.

Nella chiamata alla prestazione del turno dovrà venire tenuto e conservato dall'organo esecutivo un ordine costante ed equitativo, in modo cioè che qualora in una singola opera o prestazione non avesse ad occorrere l'intero turno, vengono in primo chiamati gli individui o capifamiglia principianti dal Civ. 1 e successivi occorribili delle case della villa, e tutti i restanti abbiano a dover supplire o venir chiamati in un seguente e primo bisogno.

art. 8.

L'invito alla prestazione, emanata dagli organi detti art. 3 e 4, sarà intimato ai turnisti col mezzo

del corpo comunale e le pericorazioni di casa in casa, e precipuamente per le circostanze ordinarie 24 ore prima, e nelle straordinarie a seconda ed in merito al bisogno ed alla possibilità, non escluda la facoltà anche di emanare un ordine per una esatta prestazione.

art. 9

La convocazione poi del turno verrà effettuata nell'ora prefissa e pubblicata, col mezzo di un tone della campana, al quale seguono i turnisti invitati dovranno prontamente riunirsi in sulla piazza della villa locale, per quindi trasferirsi ai lavori giusta le disposizioni del preposto comunale o di chi ne farà le veci, che resta nominato quale direttore del turno.

art. 10

Le prestazioni al turno da ogni famiglia dovranno venir prestate dal miglior suo membro braccante, e non da altri eventualmente inetti ed insufficienti; per cui sarà facultizzato il direttore del turno ad eliminare ed escludere suntuo

suntuo fanciulli, gravate donne ed altri individui tra esso ritenuti meno idonei.

art. 11.

L'individuo dichiarato inetto o occupato dal direttore del turno sarà calcolato quale non intervenuto alla chiamata prestazione anche per chi esso rappresentava.

art. 12.

✓ Ogni turnista braccante invitato e che non si presta all'opera in tempo debito resta incorso nella penalità di fieno per giornata di mancanza, ed il turnista chiamato alla prestazione con bestiami e non comparso, resta incorso nella penalità di fieno per ogni giornata di mancanza.

art. 13.

Per lo sgombrò delle nevi le penalità dette ad art. 13, saranno applicabili per ogni singola mancanza, senza verun calcolo alla durata della prestazione.

art. 14.

Le <sup>pena</sup> spese pecuniarie inflitte verranno rasofer

a mezzo del Capiere comunale col mezzo delle privilegiate  
specuzioni a carico dei contravenienti, essi devolseran-  
no in favore della Cassa comunale.

art. 15.

I turnisti per giustificati e plausibili motivi  
impediti alla prestazione, come anche quelli ai  
quali per l'assenza loro dal paese non si potè  
far giungere l'invito, non potranno aggravarsi  
delle pene pecuniarie prefisse nell'art. 12, ma  
soltanto obbligarsi ad una suppletoria prestazione  
nella prima successiva occasione.

Questo favore però non goderanno quelle fami-  
glie nelle quali oltrechè il capofamiglia, altri  
membri vi assistano alla prestazione, i quali  
perciò dovranno prestarsi in rappresentanza  
dello stesso.

Gli assenti poi incorreranno nella prefissa  
penalità, qualora nella successiva suppletoria  
prestazione non avessero a prestarsi all'invito.

art. 16.

Il presente statuto compilato dal preposto

comunale, per ordine della rappresentanza commu-  
nale, sarà pubblicato nel Comune durante l'in-  
tervallo di 14 giorni per l'ispezione. Ogni turnista  
e quindi sottoposto alla diffamazione ed approvazio-  
ne per parte della rappresentanza comunale  
efficiene agli eventuali ricorsi dei privati,  
e sarà valido ed esecutivo soltanto dopo ottenu-  
ta l'approvazione da parte dell' Eccell. Giunta  
Provinciale.

Dal Comune

Tuenetto 31 Dicembre 1883

Melchiorri Capofamiglia



11. 196

Il presente statuto venne pubblicato in comune  
con avviso pari n.º dei 31 dicembre 1883 affisso  
nel giorno stesso dal sottoscritto

Melchiorri Costanti Curatore